

 COMUNE DI SINNAI	SERVIZI:		SETTORE	DETERMINAZIONE
	<i>Edilizia Privata</i>	X		
	<i>S.U.A.P. e ATTIVITA' PRODUTTIVE</i>		EDILIZIA PRIVATA E S.U.A.P.	N° 22 REG. SETTORE
				DEL 23/07/2012

II RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO	Rateizzazione oneri concessori ex Legge 28/01/1977, n. 10 – Modifica ed integrazione della Determina del Responsabile del Governo del Territorio e dell'Edilizia Pubblica e Privata n°53 del 18/08/2001.
----------------	--

Premesso che

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n°331 del 08/05/1996, è stata autorizzata la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione dovuti per un 'intervento edilizio onerosa;

Con la stessa Deliberazione furono dettate anche le modalità di rateizzazione, qualora non si fosse optato per il pagamento in un'unica soluzione, e che in sintesi dispongono che , se richiesto, il contributo di costruzione si possa rateizzare secondo i seguenti criteri:

1. anticipazione pari al 50% del dovuto, da versare al Servizio di Tesoreria del Comune di Sinnai, prima del rilascio del titolo abilitativo;
2. il restante 50% in n° 3 rate con scadenza rispettivamente al 12° mese, al 24° mese e al 36° mese, dalla data del rilascio della concessione edilizia, comprensive di interessi al tasso legale vigente e proporzionale al tempo;
3. A garanzia del pagamento rateale dovranno essere prodotte garanzie fidejussorie dell'importo dovuto mediante polizza assicurativa e/o bancaria;

Preso atto che

ai sensi dell' art. 19 della Legge Regionale 23/1985 il mancato versamento delle rate nei termini stabiliti comporta :

1. l'aumento del contributo in misura pari al 20%, qualora il versamento sia effettuato, nei successivi centoventi giorni (120 gg.);
2. l'aumento del contributo in misura pari al 50% qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi (60 gg.) al termine di cui al punto 1;
3. l'aumento del contributo, in misura pari al 100% qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi (60 gg.) al termine di cui al punto 2;

Richiamata

- la determinazione del Responsabile del Governo del Territorio e dell'Edilizia Pubblica e Privata n°53 del 18/08/2001, con la quale si stabiliva che l'importo da garantire con polizza fideiussoria assicurativa e/o bancaria fosse determinato in misura doppia rispetto alla cifra ancora dovuta (50% più interessi legali), al fine di tener conto delle prescritte sanzioni per ritardato pagamento;

Preso atto che

Il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie (approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 27 Marzo 2009), prevede all'art.11 le diverse forme di riscossione coattiva a cui l'Ente deve far riferimento in un eventuale mancata entrata comunale, non avente natura tributaria;

Considerato che

nell'eventualità dovesse ricorrere la necessità di applicare il regime sanzionatorio succitato l'ente risulterebbe già tutelato da disposizioni regolamentari dedicate, ovvero mediante l'applicazione delle procedure indicate dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 ;

Accertato che	l'importo complessivo della polizza fidejussoria, determinato maggiorando in misura doppia quanto ancora dovuto, produce un'incidenza significativa sul costo della polizza stessa;
Ritenuto che	con la particolare congiuntura economica che il paese sta vivendo, qualsivoglia misura incentivante con la finalità di contribuire al rilancio dell'edilizia del proprio territorio debba essere attivata. E di conseguenza anche un piccolo sgravio sul costo di una polizza fideiussoria per il cittadino e/o per le imprese ha la sua valenza economica;
Visto	Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto	il D.P.R. 380/01;
Vista	la Legge Regionale 11/10/1985 n.23;
Visto	lo Statuto Comunale;
Visto	il Decreto Sindacale n°21/2012 di incarico di Responsabile del Settore Edilizia privata e SUAP;
Visto	Il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie;
Vista	la nota del Responsabile del Settore Finanziario del 25/06/2012, relativa all'autorizzazione della rateizzazione degli oneri concessori e delle garanzie fideiussorie;

DETERMINA

Di dare atto che le disposizioni che disciplinano il pagamento degli oneri concessori, sono le seguenti:

- il versamento degli oneri dovuti per il rilascio della concessione edilizia e o per qualsiasi altro titolo abilitativo oneroso può essere pagato sia a saldo che in modo rateizzato;
- Nel caso di rateizzazione si dovrà procedere secondo le seguenti modalità:
 1. anticipazione pari al 50% del dovuto, da versare al Servizio di Tesoreria;
 2. il restante 50% in n° 3 rate con scadenza rispettivamente al 12° mese, al 24° mese e al 36° mese, dalla data del rilascio della concessione edilizia, comprensive di interessi al tasso legale vigente e proporzionale al tempo;
- Lo schema di rateizzazione e i relativi importi saranno comunicati dall'Ufficio Finanziario, anche competente all'autorizzazione della procedura di rateizzazione.
- Il mancato versamento delle rate nei termini stabiliti comporta secondo come stabilito dall' art. 19 L. R. 23/1985:
 1. l'aumento del contributo in misura pari al 20%, qualora il versamento sia effettuato, nei successivi centoventi giorni (120 gg.);
 2. l'aumento del contributo in misura pari al 50% qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi (60 gg.) al termine di cui al punto 1;
 3. l'aumento del contributo, in misura pari al 100% qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi (60 gg.) al termine di cui al punto 2;

- E' esclusa ogni possibilità di concedere rateizzazione ai titolari di concessione edilizie che versano in condizioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni nel pagamento degli oneri concessori.
- E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
- Di stabilire che a garanzia del pagamento rateale dovranno essere prodotte polizze fidejussorie dell'importo pari al contributo di costruzione a dei ratei ancora dovuti e dei comprensivi degli interessi al tasso legale vigente e proporzionale al tempo di rateizzazione;
- Sono da considerarsi valide le garanzie fideiussorie prestate mediante fideiussioni bancarie, assicurative o rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze.
- Le garanzie fidejussorie dovranno essere valide per il Comune fino al momento della restituzione della polizza originale da parte del Comune con annotazione dello svincolo o tramite una dichiarazione rilasciata dal Comune garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Data, 23/07/2012	Il Responsabile del Settore Edilizia Privata e SUAP
	Geom. Paolo Monni